



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 250 DEL 7 marzo 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Service Tech S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di helpdesk informatico, supporto onsite e assistenza sistemistica per 36 (trentasei) mesi – Importo a base di gara: euro 960.000,00 - S.A.: A.M.A. S.p.A.

PREC 193/17/S

VISTA l'istanza acquisita al protocollo n. 27942 del 22 febbraio 2017, con cui Service Tech. S.r.l. ha contestato la

propria esclusione dalla gara in oggetto disposta dalla stazione appaltante a fronte del mancato rispetto del requisito minimo richiesto dalla *lex specialis* del possesso del diploma di scuola media superiore da parte di una delle risorse destinata alla mansione di operatore del servizio di help desk di primo livello. In particolare, l'istante eccepisce che il Capitolato tecnico non prevede espressamente che detto requisito debba essere posseduto a pena di esclusione con conseguente violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83 comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e contesta la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante la quale, a suo avviso, avrebbe dovuto consentire la sostituzione della risorsa priva del requisito con altra risorsa, resa disponibile come riserva, dotata del requisito richiesto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 24 maggio 2017 (nota prot. n. 72259);

VISTA la nota di replica della stazione appaltante A.M.A. S.p.A., acquisita al prot. n. 73461 del 26 maggio 2017 e la documentazione acquisita agli atti;

VISTO quanto disposto a pagina 4 del Capitolato Tecnico dove, con riferimento alle risorse impiegate per il servizio di helpdesk 1° livello, è previsto che «le risorse impiegate dovranno avere i seguenti requisiti: - almeno diploma di scuola superiore»;

VISTO quanto disposto al paragrafo 9 del Disciplinare di gara dove, nel dettagliare i sub-criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico, è stabilito che «il punteggio relativo alla valutazione del profilo dei tecnici Helpdesk sarà assegnato secondo il seguente schema: (...) 2. Titolo di studio: - diploma di scuola media superiore (come da richiesta)= 0 punti; - laurea informatica o equivalente= 1 punto»;

CONSIDERATO che secondo consolidata giurisprudenza l'accertata carenza di requisiti tecnici dell'offerta, ritenuti essenziali dalla stazione appaltante, può legittimamente determinare l'esclusione dalla gara dell'impresa che ha presentato l'offerta priva dei necessari requisiti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804; 1 luglio 2015, n. 3275; sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460; 5 maggio 2016, n. 1809);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che il medesimo orientamento è stato sostenuto dall’Autorità nel parere di precontenzioso n. 427 del 13 aprile 2016, dove è stato ritenuto che l’esclusione disposta dalla stazione appaltante perché l’offerta tecnica non rispetta il contenuto minimo richiesto dal capitolato di gara è legittima;

CONSIDERATO che in tali circostanze l’esclusione è legittima anche se il bando non richiede espressamente il requisito “a pena di esclusione” purché emerga chiaramente dalla *lex specialis* di gara che si tratta di un requisito minimo (Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2016, n. 3029);

CONSIDERATO che tale causa di esclusione non si pone in contrasto con il principio di tassatività sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, atteso che la richiamata norma vieta l’introduzione di adempimenti documentali o formali privi di una base normativa espressa attinenti alle condizioni di partecipazioni alla gara e non si applica in caso di accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809, con riferimento al previgente d.lgs. n. 163/2006)

RITENUTO che, nel caso in esame, dalla documentazione di gara emerge che il titolo di studio di scuola secondaria superiore delle risorse da adibire al servizio di helpdesk di primo livello era richiesto chiaramente come requisito minimo essenziale;

CONSIDERATO che l’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 circoscrive l’ambito di applicazione del soccorso istruttorio alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni riguardanti le condizioni di partecipazione («degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85») con espressa esclusione di «quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica»;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, la stazione appaltante non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio per consentire la sostituzione della risorsa priva del requisito perché ciò avrebbe comportato la modifica dell’offerta tecnica, in aperta violazione del principio di parità di trattamento;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- l’esclusione dalla gara è conforme alla normativa di settore.

Il Presidente
Raffaele Cantone



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 marzo 2018

Il Segretario, Maria Esposito